



**Repubblica Italiana**  
**in nome del Popolo Italiano**

La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile,  
composta dai signori:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1) Dott. Michele Perriera | <i>Presidente</i>  |
| 2) Dott. Gioacchino Mitra | <i>Consigliere</i> |
| 3) Dott. Emma De Giacomo  | <i>Consigliere</i> |

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di  
Consiglio, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile iscritta al n. 2386/2016 del R.G. Cont. Civ.  
di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza  
collegiale del 14.4.2017 e promossa in questo grado

DA

**Calcestruzzi Belice s.r.l.** P. Iva 03531370827, corrente in  
Montevago (AG) nella contrada Cicchitello0, in persona del  
suo legale rappresentante pro tempore Dr. Riccardo Polizzi,  
elettivamente domiciliato in Palermo al n. 122 della via  
Giovanni Bonanno, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Lo  
Voi Geraci, che la rappresenta e difende

**Appellante**

C O N T R O

**Eni S.p.a.** con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1,  
c.f.: 00484960588, P. Iva 00905811006, nel cui interesse

Sentenza N. 879

Anno 2017

Reg. gen. 2386/16

Cron. N. 220h/17

Rep. N. ....

In dec. il 1h-h-17

Decisa il 21-h-17

Dep. Il 12-5-17

OGGETTO:

OPPOSIZIONE  
ALLA SENTENZA

DEA. di Fallimento

agisce il Dott. Luca Gialloredo, nella sua qualità di Procuratore speciale, giusta i poteri conferitigli per procura a rogito Notaio Dott. Rosa Gallelli di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea genovese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annalisa Alongi in Sciacca, Viale della Vittoria n. 2

**Appellato**

**Curatela del Fallimento della Calcestruzzi Belice srl**

**Appellato contumace**

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante ha concluso come da reclamo

L'appellato ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso del 15/11/16 la Calcestruzzi Belice srl proponeva reclamo avverso la sentenza del 10/10-17/10/16 con la quale il Tribunale di Sciacca dichiarava il suo fallimento.

A sostegno dello stesso rilevava che l'ENI non poteva essere considerato creditore, che difettava l'interesse alla dichiarazione di fallimento giacchè esso non avrebbe portato alcun risultato utile, poiché la confisca dell'intero compendio aziendale avrebbe determinato la chiusura del fallimento.

Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se gli elementi attivi del patrimonio consentivano l'integrale soddisfacimento dei creditori; in ogni caso non sussisteva lo stato di insolvenza.

Si costituiva ENI spa contestando il reclamo e chiedendone il rigetto.

La Curatela non si costituiva.

Sulle conclusioni sopra riportate la causa veniva decisa all'udienza collegiale del 14/4/17.

## **MOTIVAZIONE**

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento della Calcestruzzi Belice srl citata e non costituitasi.

Con provvedimento del 16/12/16 il fallimento è stato chiuso per insussistenza di attivo, in quanto tutto il patrimonio e i beni della

Calcestruzzi Belice già sequestrati sono stati trasferiti allo Stato (art.63 IV° comma D.L.vo 159/11).

Deve però escludersi una cessazione della materia del contendere o una improcedibilità del reclamo, stante l'indubbio perdurante interesse della società a sentir affermare l'insussistenza ab origine dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cass: n.2399/16).

In esecuzione di un contratto del 10/7/2003, ENI spa aveva effettuato alla Calcestruzzi Belice srl una serie di forniture di prodotti petroliferi, emettendo le fatture n.434176191 del 27/10/2008; n.434181899 del 5/11/2008; n.348410391 del 9/12/98 e n.348400122 del 6/3/2009 per complessivi €41.447,17.

In data 17/11/2011, la Calcestruzzi in amministrazione giudiziaria aveva comunicato che, dopo il sequestro ex art. 321 CPP delle quote del capitale sociale e dell'intero compendio aziendale e la nomina di un Amministratore Giudiziario, era stato disposto il sequestro anche dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Agrigento.

Riconoscendo il debito nei confronti di ENI a seguito dell'esame delle scritture contabili, la società proponeva un piano di rientro, pagando però solo €9000,00 corrispondenti all'acconto ed alla prima rata di tale piano.

Quindi, il debito residuo di €32.447,17 non veniva saldato e l'ENI aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto

ingiuntivo n.19017 del 5/10/12 per tale somma oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.L.vo 231/2002 e spese.

Il decreto ingiuntivo non veniva opposto e diveniva esecutivo.

La reclamata depositava presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Agrigento incidente di esecuzione con il quale chiedeva il riconoscimento e la liquidazione della somma di €49.746,85 allegando buona fede ed estraneità ai fatti per i quali era stata disposta la misura di prevenzione.

Con provvedimento del 20/4-27/4/15 il Tribunale di Agrigento Misure di prevenzione dichiarava inammissibile l'istanza, in quanto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive non si applicava sino alla confisca definitiva.

ENI notificava un nuovo atto di precetto in data 31/7/2015 a cui seguiva un pignoramento mobiliare il 28/10/2015 con esito negativo.

Conseguentemente, presentava istanza di fallimento in data 22/3/16.

L'art.117 D.L.vo n.159/11 stabilisce che la disciplina di cui al libro 1 – ossia anche quella relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali - non si applica ai procedimenti per i quali sia stato già chiesto il sequestro alla data di entrata in vigore del predetto decreto (13/10/11).

Nel caso che ci occupa, essendo stato il sequestro disposto dal Tribunale di Agrigento Misure di Prevenzione in data 23/12/2009, deve escludersi che il procedimento fosse soggetto

al Codice Antimafia, restando applicabile la L.575/65 che non prevedeva alcunché in materia di tutela dei terzi.

Inoltre, il comma 194 dell'art.1 L.228/12 (legge di stabilità 2013) stabilisce che alla data di entrata in vigore della presente legge sui beni confiscati all'esito del procedimento di prevenzione per il quale non si applicava la disciplina di cui al D.L.vo 159/11 non potevano essere iniziate o proseguite azioni esecutive.

Quindi, come ritenuto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Agrigento con il provvedimento del 20-27/4/15 - non essendo applicabile il Codice Antimafia e considerato il tenore del citato comma 194 dell'art. 1 L.228/12 - deve ritenersi che durante il sequestro e sino alla confisca definitiva fosse esclusa l'inibitoria per le procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti.

Nel caso che ci occupa, la confisca era divenuta definitiva in data 12/2/16: quindi, il credito di ENI nasceva da un valido titolo esecutivo ottenuto in data antecedente alla confisca definitiva e legittimava la predetta a chiedere il fallimento.

Pertanto, per quanto sopra precisato, la prova della buona fede e dell'estraneità all'attività illecita non doveva essere fornita da ENI prima della presentazione dell'istanza di fallimento, né in sede prefallimentare, rilevando semmai in un momento successivo e per altra finalità, ossia al fine di rendere opponibile la pretesa creditoria sui beni confiscati.

Peraltro, anche il Codice Antimafia di cui al D.L.vo 159/11 - all'art. 63 - prevede per il creditore la possibilità di chiedere il fallimento di una impresa soggetta a sequestro o confisca.

Il citato Codice, inoltre, nel riconoscere che i creditori possono chiedere il fallimento non fa distinzione fra quelli anteriori e quelli posteriori al sequestro o alla confisca: difatti, la legittimazione a proporre l'istanza non implica che il credito venga ammesso al passivo o si sottragga all'accertamento della buona fede e dell'estraneità all'attività delittuosa.

Difatti, è indubbio che il legislatore nel conflitto fra l'interesse generale sotteso alla procedura concorsuale (che è quello di assicurare tutela ai creditori) e l'interesse sotteso alle misure di prevenzione (ossia l'esigenza di sottrarre alle organizzazioni malavitose la linfa economica che alimenta l'iniziativa criminale e ne incentiva di nuove), abbia inteso far prevalere il secondo.

Tale prevalenza adeguatamente assicurata dagli artt. 63 e ss D.L.vo n159/11, non è però assoluta in quanto il legislatore vuole assicurare anche la tutela dei creditori e, in particolare, di quelli incolpevoli perchè estranei all'attività delittuosa del debitore.

Difatti, i predetti possono fornire prova del credito di data certa anteriore al sequestro o confisca e dell'estraneità a tale attività criminosa.

In conclusione, certamente sussisteva la qualità di creditore in ENI.

Neppure può sostenersi che difettesse l'interesse a chiedere il fallimento.

Difatti, alla data di presentazione dell'istanza non era noto nè poteva prevedersi che non vi sarebbe stato un attivo da ripartire per totale coincidenza tra massa fallimentare e i beni confiscati. Inoltre, anche nel caso di confisca definitiva, i creditori possono essere soddisfatti, seppure parzialmente e con le modalità di cui agli artt 202 e ss L.228/12.

Com'è noto, lo stato di insolvenza viene identificato con l'incapacità di adempiere alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento e può manifestarsi con inadempimenti e altri fatti esteriori.

Deve inoltre trattarsi non di una situazione momentanea e transitoria, bensì di una condizione patologica.

Tale condizione può dirsi integrata allorquando sussista una consistente e consolidata situazione debitoria (in specie verso il Fisco e l'INPS), una liquidità irrisoria ed una assenza di utili a fronte di perdite (Cass: 6914/15).

Nel caso che ci occupa, l'unico debito accertato è quello nei confronti di ENI, per come rilevato dallo stesso Tribunale.

Inoltre, il Tribunale ha totalmente omesso di esaminare la documentazione contabile prodotta limitandosi a richiami giurisprudenziali e generiche considerazioni.

Dal libro giornale e dall'elenco dei pagamenti risulta il pagamento continuo e costante di tutti i fornitori e per importi ben superiori al credito di ENI; la situazione patrimoniale

aggiornata al 13/6/16 indica un saldo attivo di €600.000,00, immobilizzazioni materiali per €13.431.511,08; un attivo circolante di €2.493.917,45 ed un patrimonio netto di €6.672.881,40.

Inoltre, risulta che l'impresa era operante e attiva, tanto è vero che il Tribunale non ne ha disposto la cancellazione dal Registro delle Imprese (provvedimento del 16/12/16).

Va allora rilevato essere poco significativo anche il fatto che il pignoramento mobiliare tentato da ENI avesse dato esito negativo.

In primo luogo, nel verbale del 28/10/15 l'ufficiale giudiziario - dichiarando di aver trovato chiuso - non aveva specificato a quale indirizzo si fosse recato, onde poter accertare che si trattasse effettivamente della sede legale e degli uffici; in secondo luogo, appare singolare che non fosse stato tentato almeno un altro accesso.

Lo stesso Tribunale ha, inoltre, dichiarato - con il citato provvedimento del 16/12/16 - che l'impresa era in attività a quella data, con la conseguenza che l'aver trovato chiuso (ammesso si fosse trattato effettivamente della sede legale), non può in alcun modo essere indicativo della cessazione di tale attività.

Peraltro, la reclamante ha prodotto documentazione attestante la movimentazione dei propri prodotti nello stesso giorno dell'accesso.

In conclusione, il mancato pagamento del modesto debito nei confronti di ENI appare dettato in realtà dalla convinzione di non esservi tenuta stante la situazione di sequestro e successiva confisca.

In ogni caso, non è sufficiente - a fronte di una impresa attiva ed operante (quantomeno sino al 16/12/16) in grado di pagare con regolarità tutti i fornitori - a integrare lo stato di insolvenza.

Pertanto, va revocata la sentenza reclamata ed ENI va condannata a rifondere alla reclamante le spese del presente grado del giudizio liquidate in € 4304,00 di cui €804,00 per contributo unificato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Deve invece escludersi una responsabilità aggravata di ENI per il solo fatto di aver chiesto il fallimento ed avendo la predetta anche promosso incidente di esecuzione (pur non essendo necessario) per l'accertamento della buona fede e l'estraneità all'attività per la quale era stata applicata la misura di prevenzione.

Peraltro, nessuna prova di danno è stata fornita, considerata la non avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese.

**P.Q.M.**

Uditi i procuratori delle parti;

dichiara la contumacia della Curatela del Fallimento della Calcestruzzi Belice srl;

in accoglimento del reclamo proposto dalla Calcestruzzi Belice srl revoca la sentenza resa il 10-17/10/16 dal Tribunale di

Sciaccia con la quale è stato dichiarato il fallimento della predetta società; condanna ENI spa a rifondere alla reclamante le spese del presente grado del giudizio liquidate in €4304,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge; ordina la comunicazione della presente sentenza ai soggetti e nelle forme di legge.

Così deciso in Palermo, 21/4/2017

IL CONS.EST.


Emma de Giacomo



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Gali Salvatore



CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA  
Palermo, 12-5-2017

IL CANCELLIERE - CI  
(Dott. Salvatore Gali)

